

## White collar crime nel Diritto Penale europeo

**Autore:** Baiguera Altieri Andrea

**In:** Diritto penale

Ratio e problematiche meta-normative di fondo

I tre lemmi “ **white-collar-crime** ”, nonostante l' apparente semplicità, hanno dato scaturigine ad un dibattito tormentato e complesso, che si è spinto ben oltre le ipotesi iniziali dell' anglofono Sutherland. In effetti, a tal proposito, Courakis ( 1974 ) parlava di “ elasticità semantica ” e tale varietà è confermata appieno dal numero pressoché incalcolabile di Opere criminologiche afferenti al tema dei reati finanziari dei “ colletti bianchi “. Del resto, molto si è scritto circa la quantità e la qualità dello white collar crime, ma, dal punto di vista empirico, nessun Ordinamento giuridico è riuscito a prevenire o ridurre i potenziali danni cagionati dalla drammatica commistione tra economia, politica deviata e pubblica amministrazione corrotta.

D' altronde, il crimine dei colletti bianchi non si sostanzia in reati astrattamente pericolosi, bensì provoca danni oltremodo acuti nelle Macroeconomie nazionali. Ovverosia, la parte lesa, nello white collar crime, è formata dall' intero insieme dei piccoli risparmiatori e, per questo motivo, “ bisogna muovere da una visione relazionale della criminalità finanziaria, che ha il proprio focus nella tutela delle vittime di tale reato “ ( Mazzuccato, 2015 ). In altre parole, il riciclaggio di denaro illecito, la concussione, la corruzione, il peculato, la malversazione e l' evasione tributaria causano danni enormi, in tanto in quanto le pratiche finanziarie illecite alterano il normale sistema IS/LM, pur se i danni si manifestano nel lungo periodo e con modalità operative estremamente silenziose, ancorché drammaticamente dannose nei confronti di quella libera iniziativa economica privata che forma l' oggetto della tutela sancita nell' Art. 41 della Costituzione italiana. P.e., il riciclaggio dei Fondi Neri delle mafie, nazionali ed internazionali, è assai discreto e ben mimetizzato, ma esso, decennio dopo decennio, si svolge sempre e comunque “ in contrasto con l' utilità sociale [ e ] in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana “ ( comma 2 Art. 41 Cost. ).

Anche nella non recente Pubblicazione di Zehr ( 1990 ) viene precisato che lo white collar crime non è né giuridicamente amorfo né astrattamente o blandamente pericoloso, poiché, al contrario, un tessuto economico adulterato e squilibrato mette in serio pericolo la **sicurezza nazionale ed apre le porte** a poteri esterni fortemente anti-ordinamentali ed anti-democratici. Questi asserti criminologici non sono frutto di un eccessivo rigore legalista, come asserito anche dalla Direttiva 2012/29/UE, ampiamente commentata da Mannozi & Lodigiani ( 2016 ), a parere dei quali è assolutamente indispensabile che gli operatori economici corrotti siano prontamente e severamente inibiti, affinché le piccole e medie imprese possano lavorare in condizioni di parità e non nel fango oscuro di un contesto industriale alterato dallo white collar crime. E' assai interessante sottolineare, come dichiarato pochi anni fa da Mannozi &

Lodigiani ( 2015 ), che, specialmente nell' ambito dei reati bancari, va massimizzata la tutela delle vittime dello white collar crime, giacché va abbandonata l' idea novecentesca di un Diritto Penale Commerciale la cui esecuzione sia limitata a questioni bagatellari come il furto, la piccola truffa e le altre frodi di scarso controvalore patrimoniale.

Negli Anni Duemila, si è avverata appieno l' **osservazione lungimirante di Courakis** ( ibidem ), ovvero sia “ la criminalità dei colletti bianchi costituisce la forma più pura e rappresentativa delle tendenze criminali della nostra società [ ... ]. Fiducia è un termine chiave: la violazione della fiducia è il dato maggiormente caratterizzante del comportamento dei colletti bianchi “. In epoca odierna e, perlomeno in Italia, dopo gli scandali giudiziari degli Anni Novanta del Novecento, risulta quantomai verificato che “ il crimine dei colletti bianchi è il reato commesso da una persona rispettabile e di elevata condizione sociale nel corso della sua occupazione, in violazione della fiducia formalmente o implicitamente attribuitagli “ ( Sutherland, 1949 ). L' inglese Geis ( 2016 ) ha accuratamente analizzato la tematica dello white collar crime e, a prescindere dai cambiamenti degli scenari macro-economici, rimane assolutamente incontestabile che riciclare denaro di provenienza illecita significa provocare gravi sbilanciamenti nei liberi mercati. La **corruzione economica** è paragonabile ad un veleno mortale, che, tuttavia, apparentemente, non provoca danni immediati. Si tratta di una sorta di dittatura oligarchica della Macroeconomia e tali squilibri finiscono per inficiare tutti i tre Poteri statali, a cominciare dal Potere Legislativo, che, seppur lentamente, si corrompe sino al punto di rendere non più tutelabile nemmeno la pacifica convivenza dei consociati.

## I crimini finanziari

Negli Anni Quaranta del Novecento, Tappan ( 1947 ) ed i suoi seguaci concepivano il reo di crimini finanziari alla stregua di un deviante psico-patologico che non infrange necessariamente le Norme del Diritto Penale Commerciale. Ovverosia, il professionista in colletto bianco altro non è che un borderline ossessionato dall' accumulo compulsivo di Fondi Neri. Viceversa, Sutherland ( ibidem ), Geis ( ibidem ) nonché Sutherland & Cressey ( 1934 ) mettono in guardia, senza sconti e senza mezzi termini, dall' estrema pericolosità sociale dello **white collar crime**, che reca un acuto potere destabilizzante e che cagiona un grave pericolo per la regolarità degli scambi commerciali micro- e macro-economici. In terzo luogo, non è mancato chi, come Hirschi ( 1969 ), ha tentato, senza peraltro successi eclatanti, un approccio sociologico alternativo, sganciato sia dalla prospettiva psicologico-forense sia da quella giuridico-penalistica.

In realtà, l' eziologia del crimine economico non è né semplice né scontata, anche se non sono mancati taluni Dottrinari che ipostatizzano il fatto di reato senza indagare troppo le eventuali sindromi anti-sociali da cui è o sarebbe affetto l' operatore finanziario sistematicamente votato alla violazione della Normativa bancaria o, più latamente, finanziaria. Dal punto di vista definitorio, Spinellis ( 1995 ) analizza molto approfonditamente gli “ atti criminali altolocati “ di cui si rendono responsabili personaggi politici e/o altri

pubblici ufficiali affetti, nel senso psico-criminologico-forense, dalla mania ossessiva ed incontrollabile di distorcere il potere pubblico per asservirlo a finalità di puro lucro illecito. Nell' Opera di Spinellis ( ibidem ), l' attenzione criminologica è concentrata su condotte storicamente assai diffuse nel Novecento, come l' eversione anti-democratica per fini economici, la violazione dei diritti umani, la corruzione, le frodi e l' omissione d' atti d' ufficio. Si tratta, in ultima analisi, di “ reati economici che possono minare le regole democratiche dello Stato di Diritto “. Probabilmente, a prescindere dai singoli episodi e dagli specifici dettagli, lo **white collar crime**, secondo De Luca & Macrì & Zoli ( 2013 ), provoca sempre “ effetti collaterali che investono, oltre all' economia, proprio la tenuta delle regole democratiche [ e gli effetti sono ] la perdita di fiducia dei cittadini nelle istituzioni, la creazione di una zona grigia tra lecito ed illecito, la diminuzione dell' effettività delle norme penali, la legittimazione di un costo della democrazia da pagare attraverso forme di finanziamento illecito dei partiti o tangenti, la creazione di un clima di sfiducia verso la magistratura “.

## I sistemi corruttivi organizzati

Assai pertinentemente, Fletcher ( 2015 ) ha sfatato il mito, decisamente non universale, del cittadino tiranneggiato e concusso dai potenti, in tanto in quanto, in molti casi, esiste correttezza tra corrotti e corruttori, poiché “ anche i piccoli e medi imprenditori sono capaci di porre in essere comportamenti devianti al pari delle grandi imprese o organizzazioni, sebbene a spingerli sia non tanto la ricerca di maggiori profitti, quanto la necessità di sopravvivere e di reggere l' impatto della concorrenza “. Fletcher ( ibidem ), con molto realismo, ha denunciato apertamente il nesso criminologico tra pubblico ufficiale corrotto e privato cittadino corruttore. Sovente, infatti, esistono veri e propri **sistemi corruttivi organizzati**, deliberatamente voluti e ricercati dall' imprenditoria al fine di agevolare o, financo, di creare nuove ed appetibili occasioni di lucro non conformi ai tradizionali modelli della concorrenza perfetta non oligopolistica. Giustamente, Clinard & Quinney ( 1967 ) hanno rimarcato, senza falsi pudori, che lo white collar crime costituisce una devianza che riscuote un notevole consenso tacito presso il mondo dell' industria e delle medie imprese, come dimostrato da frodi alimentari, contraffazioni di marchi celebri e violazioni del Diritto ambientale. Avanzare una **proposta corruttiva** significa, purtroppo, aprire nuove prospettive economiche all' interno delle quali chi corrompe e chi è corrotto crea un sistema sotterraneo di favori ed occasioni reciproche. Fletcher ( ibidem ) parla dei piccoli e medi imprenditori come di “ clienti [ del pubblico ufficiale ] che normalmente accettano la natura illecita della collaborazione “. Quando la corruzione ha ormai generato uno Stato-fantoccio, non ha più senso parlare del povero cittadino ingenuo concusso, perché i delitti contro la PA e la pubblica fede si trasformano in una prassi tristemente eppur realmente ordinaria e non più messa in discussione dai protagonisti stessi delle transazioni commerciali adulterate.

Malaugurevolmente, lo white collar crime non viene percepito come socialmente pericoloso e destabilizzante dall' opinione pubblica, la quale preferisce combattere ed ipostatizzare i **danni collettivi derivanti da altri reati**. Del resto, la cronaca giornalistica esalta in misura abnorme realtà delittuose

che, nella concretezza quotidiana, sono di calibro bagatellare, nonostante esse costituiscano il cibo privilegiato di quotidiani e dibattiti televisivi. Nel Novecento, Sutherland ( ibidem ) precisava che “ è la stessa collettività a non considerare l' uomo d' affari un criminale, l' uomo d' affari non rientra nello stereotipo del criminale “. Similmente, Courakis ( ibidem ) rimarca che “ i criminali rispettabili “ non cagionano alcuna reazione sociale, mentre gli allarmi collettivi sono veicolati dai mass-media su problemi assai meno dannosi, come la micro-criminalità, la tossicodipendenza delle periferie ed il vandalismo giovanile. In buona sostanza, l' infrattore in colletto bianco gode di una particolare protezione giornalistica, garantita da poteri forti che giungono, più o meno esplicitamente, a negare la distorsività macro-economica del crimine bancario e, più latamente, finanziario.

Tuttavia, almeno secondo Gabbay ( 2007 ), le carenze sanzionatorie dei tempi di Sutherland “ sono mutate nel tempo, almeno in taluni Paesi di più lunga tradizione democratica, in direzione di una maggiore severità [ ... ]. Molti colletti bianchi, infatti, sono stati coinvolti in scandali economico-finanziari del primo decennio degli anni duemila e sono stati condannati, statistiche alla mano, a pene molto severe “. A tal proposito, si ponga mente, nella Common Law degli USA, al Sarbanes-Oxley Act, peraltro parzialmente abrogato o, quantomeno, attenuato dal Precedente della Corte Suprema “ United States vs. Booker “. All' opposto, nel Diritto Penale Commerciale italiano degli Anni Duemila, l' apparato sanzionatorio non è stato per nulla modificato e fattualizzato, a prescindere da sterili declamazioni retoriche, insignificanti e dettate per saziare temporaneamente certuni malumori popolari. Alcuni Dottrinari anglofoni contemporanei non hanno mancato di sottolineare che lo white collar crime si mimetizza assai bene grazie a persone giuridiche amministrate da prestanomi che, con abili passaggi “ a scatola cinese “, rendono ardua la ricostruzione e l' individuazione dei reali assetti societari. Inoltre, la criminalità finanziaria patisce costantemente l' etichetta della “ pericolosità astratta “, in tanto in quanto l' evasione fiscale ed i delitti contro la PA provocano danni diretti ancorché non visibili nel breve periodo. In effetti, il cittadino medio tende a considerare poco importante l' Ordinamento tributario, come se l' equilibrio del Fisco nazionale fosse inutile o superfluo. Molto pertinentemente, Hampton ( 1992 ) sostiene che “ [ **lo white collar crime** ] è soprattutto una violazione di una norma a contenuto morale. Nel crimine dei colletti bianchi ciò che rende illecito il comportamento è spesso la violazione di una regola morale e non tanto l' insieme delle conseguenze dell' atto stesso “. Pertanto, di fronte alla corruzione, al falso in bilancio od alla mancata corresponsione dei Tributi ciò che veramente manca è il senso civico. L' Ordine della Legalità viene minimizzato, disprezzato e financo deriso, come se i beni pubblici fossero res nullius.

**Segue...**

**Volume consigliato**

<https://www.diritto.it/white-collar-crime-nel-diritto-penale-europeo/>

## White collar in materia penale

**Autore:** Baiguera Altieri Andrea

**In:** Diritto penale

La nozione giuridica di “ **riparazione del danno** ” è oltremodo complessa, nella fattispecie dello white collar crime, nel quale i soggetti agenti fattuali beneficiano di centinaia di prestanome inseriti, a loro volta, all' interno di un inestricabile ginepraio di persone giuridiche con sede in paradisi fiscali offshores. A tali problematiche si aggiunga pure una serie di Ordinamenti, come quello italiano, in cui un banale furto di polli spesso genera una ripugnanza collettiva maggiore rispetto a quella provocata da una concussione, da una malversazione, da un peculato o da un atto di corruzione. Presso l' opinione pubblica, ma anche sotto il riguardo tecnico-giuridico, è facile concepire e strutturare la riparazione di un delitto ove la parte lesa, fisicamente o patrimonialmente, è una persona fisica.

### Dai problemi definitori alle ipotesi risolutive

Viceversa, “ nello **white collar crime**, una vittima in carne ed ossa è difficilmente identificabile, poiché i reati economici sono spesso reati a vittima collettiva [ e ] i delitti di corruzione hanno una vittima impersonale, che è la pubblica amministrazione “ ( Forti, 2000 ). Inoltre, nella fattispecie della concussione ed in quella della corruzione attiva di Pubblico Ufficiale, l' antinomia giuridico-strutturale consta nel fatto che la parte lesa è, contestualmente, beneficiaria di un' utilità ( nel caso della concussione ) o addirittura consapevolmente correa ( nel caso della corruzione attiva ). Anzi, nel Diritto Penale Commerciale e Tributario, pare non avere alcun significato nemmeno il lemma “ danno “, giacché “ è difficile accertare l' entità ed il perimetro del danno. Si pensi al reato [ rectius : illecito, ndr ] di evasione fiscale, soprattutto quando le condotte sono tipizzate nelle forme del reato di pericolo “ ( Consulich, 2010 ). Si consideri pure che, nella maggior parte degli Ordinamenti criminalistici, “ la responsabilità penale è personale “ ( comma 1 Art. 27 Costituzione italiana ). Pertanto, la **persona giuridica non è imputabile** o, comunque, risponde del reato economico sotto il profilo meramente patrimoniale. A ciò si aggiunga pure che, in un contesto di simulazione relativa soggettiva, è assai arduo, per il Magistrato, individuare gli assetti societari occultati dall' identità simulatoria di un prestanome, che spesso non è nemmeno minimamente consapevole di quanto da lui meccanicamente sottoscritto. Per la verità, l' Art. 102 schwStGB, nel 2005, in Svizzera, ha introdotto l' imputabilità dell' impresa, ma si tratta di un esperimento tecnico pressoché inutilizzabile nella Prassi penalistica concreta.

Nel contesto criminologico dello **white collar crime**, la bizzarra tecnica maggiormente visibile consiste nel non poter applicare, seriamente e fino in fondo, una mediazione stragiudiziale per fini conciliativi. Attualmente, nell' Ordinamento tributario italiano, l' Agenzia delle Entrate sta tentando approcci mediativi

concreti e sistematici con i criminali finanziari, ma “ la mediazione reclama una persona fisica identificabile. La persona giuridica, infatti, non è capace di ascolto attivo, non può provare né empatia, né vergogna, non sente la necessità di riconciliarsi con la vittima, non cerca il perdono, né ha bisogno di riguadagnare autostima “ ( von Hirsch & Ashworth & Shearing, 2003 ). Anzi, nell' auto-percezione nazional-popolare, riappacificarsi con lo Stato e, soprattutto, con le preposte Autorità Tributarie suscita pure un sorriso di velato compatimento, sempre ammesso e non concesso che un prestanome, ad esempio, caraibico o una Fiduciaria, sempre ad esempio, indocinese possano concretamente essere invitati al dialogo. L' errore di molti, nella Common Law, è consistito nell' utopistico paragone tra la mediazione penale minorile e quella penale-commerciale o semplicemente giuridico-amministrativa. La ratio è idealmente lodevole, ma, nella quotidianità, il deviante in colletto bianco nega con vigore le proprie responsabilità e, inevitabilmente, la riparazione stragiudiziale e/o preventiva consisterà in pignoramenti, sequestri e ravvedimenti operosi completamente diversi dal concetto di dialogo e di conciliazione che si può eventualmente manifestare nei casi della rapina, dello stupro, dei maltrattamenti familiari o dello stalking. Psicologizzare lo **white collar** crime provoca un' irresistibile ironia. Giustamente e realisticamente, Mannozi & Lodigiani ( ibidem ) rimarcano che esiste, nel crimine finanziario e bancario, “ un primo approccio reo-centrico, focalizzato sull' accertamento della responsabilità e sulla punizione del colpevole, e un secondo approccio [ qui impraticabile, ndr ] vittimo-centrico, orientato all' auto-riconoscimento della responsabilità ed alla riparazione alle vittime del reato “. Nel Diritto Penale italiano, la L. 67/2014 ha novellato gli Artt. 168 bis CP e 464 bis lett. c) Cpp. Grazie a tale novella, la sospensione del processo con messa alla prova è oggi precettiva anche nello white collar crime non aggravato, ovvero nel caso di falso in bilancio lieve, abuso d' ufficio senza aggravanti, induzione a promettere utilità, istigazione alla corruzione, traffico di influenze illecite, millantato credito, malversazione, corruzione tra privati e turbativa d' asta. Tuttavia, la predetta L. 67/2014 reca pur sempre un' immagine a-tecnica e ingenuamente moralizzatrice della mediazione, che è, nel caso dei colletti bianchi, un accordo sempre e comunque opportunistico e tutt' altro che rieducativo o deterrente. P.e., mediare tra l' Agenzia delle Entrate ed un evasore incallito o professionista non significa né dialogare, né riparare, né ravvedersi nel senso fondamentale e pedagogico previsto dal comma 3 Art. 27 della Costituzione italiana.

## L'inadeguatezza della risposta sanzionatoria

Alla luce del fallimento del Diritto Penale italiano nell' **ambito dello white collar crime**, pare quantomai opportuno citare Sutherland, a parere del quale, già nel primo Novecento, “ uno dei problemi principali nell' attività di contrasto al crimine dei colletti bianchi è dato dall' **inadeguatezza della risposta sanzionatoria** [ poiché ] spesso la pena non colpisce affatto i colletti bianchi e, quand' anche inflitta, appare improntata ad una particolare mitezza “. Del resto, sotto il profilo valoriale e costituzionale, il reo di crimine finanziario non è per nulla incline, una volta condannato, ad iniziare e completare un percorso rieducativo conforme alla ratio basilare del comma 3 Art. 27 della Costituzione italiana. Infatti, il professionista corruttore e, specularmente, il Pubblico Ufficiale corrotto tendono ad auto-difendersi ad

oltranza e non manifestano nemmeno il minimo segno di pentimento morale e di ravvedimento operoso. A tal proposito, con molta lucidità, Garapon ( 2012 ) afferma che il reo di white collar crime è profondamente a-morale e cinico, ovverosia “ egli è un individuo troppo adattato al sistema, completamente inserito nel sistema al punto di aver perduto qualsiasi senso morale. In breve: un individualista per eccesso “. Anche Gabbay ( ibidem ) rimarca che il deviante in colletto bianco manifesta, persino dopo la propria condanna passata in giudicato, “una totale indifferenza rispetto alle vittime “ e tale irremovibilità monolitica rende, dunque, impraticabile la riabilitazione pedagogica statuita nel predetto Art. 27 comma 3 Cost. ( si veda, analogamente, anche la ratio dell' Art. 75 schwStGB ). Nussbaum ( 2011 ) individua bene l' interiore desertificazione morale dei responsabili di crimini economici ed afferma che “ questi colpevoli, troppo normali - e proprio questo è il problema -, si sono fatti accecare dalla loro ideologia e hanno dimostrato disprezzo criminale verso l' altro. Poiché il male è il venir meno dell' immaginazione del proprio simile, la giustizia è la drammatizzazione di questo faccia-a-faccia, la rappresentazione scenica di questo riconoscimento “. In realtà, non si tratta tanto o solo di un problema metafisico o etico, bensì il nocciolo della questione, nella fattispecie dello white collar crime, consiste nella non-applicabilità o, quantomeno, nella non-utilità di una tradizionale sanzione penalistica di matrice rieducativa, in tanto in quanto il delinquente economico è, per sua scelta, impermeabile nei confronti di qualunque approccio (ri)educativo. Anche dal punto di vista vittimologico, il professionista reo di criminalità economica, finanziaria o bancaria calpesta senza remore la dignità della parte lesa o, ommmodo, rigetta la normale tutela della pubblica fede e della leale e libera concorrenza commerciale.

In buona sostanza, nello white collar crime, è impossibile “ **porre il reo a confronto con la propria coscienza** “ ( Garapon, ibidem ). Mannozi ( 2011 ) ribadisce con forza l' inapplicabilità valoriale del comma 3 Art. 27 Cost, giacché “ la pena per i crimini dei colletti bianchi risulta ben gestita mediaticamente, attraverso un mascheramento linguistico della realtà, in cui le tangenti diventano flussi di denaro, le corruzioni diventano maneggi, il reato un costo e il comportamento del singolo si iscrive nel così fan tutti. In questo teatro rappresentativo del crimine economico, il colletto bianco può allontanare agevolmente lo stigma del criminale per assumere le vesti più confortevoli dell' individuo disonesto “. Anzi, nei confronti di corrotti e corruttori, non è applicabile nemmeno il Principio della general-preventività, in tanto in quanto la criminalità dei professionisti dell' economia, presso l' opinione pubblica, è percepita alla luce del concetto popolare di “ furbizia “ e non sulla base della nozione giuridica di “ reato “. Anzi, a proposito del contesto socio-politico italiano, la spregiudicatezza a-morale dello white collar crime “ crea una perdita di fiducia nelle istituzioni, correlata alla percezione di una sostanziale impunità per i reati economici e [ la perdita di fiducia nelle istituzioni ] può avere ricadute significative anche sulla tenuta delle regole democratiche e generare finanche ulteriori concatenazioni criminose “ ( Vannucci, 2009 ).

Senza dubbio, è apprezzabile la buona volontà dei Dottrinari anglofoni contemporanei, che propongono, anche per i colletti bianchi, una Mediazione penale. Tuttavia, è irrealistico ipotizzare che il deviante economico rivolga le proprie scuse allo Stato-parte lesa. Tale impersonalità vittimologica costituisce e costituirà una zavorra a-tipica che rende pressoché non-riparabili i delitti del Diritto Penale Commerciale e quelli contro la PA e la pubblica fede. Persino l' insuperato abolizionista e garantista Christie ( 1977 ) è

stato costretto ad ammettere, con afferenza allo white collar crime, che “ le vittime spesso ignorano persino la portata della loro vittimizzazione. Quando quest' ultima affiora alla loro coscienza, esse non ricevono alcun ascolto, non possono fare le domande classiche di un percorso di giustizia riparativa, non comprendono la complessità delle dinamiche delittuose, non riescono a dare un volto all' autore del reato, non ricevono spiegazioni soddisfacenti, né scuse formali. Le vittime dei colletti bianchi non hanno niente “.

Leggi la prima parte del presente articolo: "White collar crime nel Diritto Penale europeo"

## **Volume consigliato**

## **Bibliografia**

Christie, Conflicts as property, British Journal of Criminology, 17(1), 1977

Clinard & Quinney, Criminal Behaviour Systems: A typology, Holt, Rinehart and Wiston, New York, 1967

Consulich, La giustizia e il mercato. Miti e realtà di una tutela penale dell' investimento mobiliare, Giuffrè, Milano, 2010

Courakis, Introduction à l' étude de la Criminalité en col blanc, Revue de science criminelle et droit pénal comparé, 1974

De Luca & Macrì & Zoli, Anatomia del crimine in Italia, Giuffrè, Milano, 2013

Fletcher, White Collar Crime, blue collar and collarless Crime: the complicity of victim in victimless crime, in McElwee & Smith, Exploring Criminal and Illegal Enterprise:

New perspectives on research, policy and practice, Emerald, Bingley UK, 2015

Forti, L' immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale, Cortina, Milano, 2000

Gabbay, Exploring the limits of the restorative justice paradigm: restorative justice and white collar crime, Cardozo Journal of Conflict Resolutions, 2007

Garapon, Lo Stato Minimo, Cortina, Milano, 2012

Geis, White Collar and Corporate Crime, Oxford University Press, New York / Oxford, 2016

Hampton, Correcting harms versus righting wrongs: the goal of retribution, UCLA, Law Review, 1992

(von) Hirsch & Ashworth & Shearing, Specifying aims and limits for restorative justice: a making amends model ?, in von Hirsch & Roberts & Bottoms & Roach & Schiff. Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or reconcilable paradigms ? Hart Publishing, Oxford, 2003

Hirschi, Causes of Delinquency, Transaction Publisher, New York, 1969

Mannozi, Percezione della corruzione e dinamiche politico-criminali di contenimento e repressione del fenomeno corruttivo, Rivista trimestrale di Diritto penale economico, 2011

Mannozi & Lodigiani, La Giustizia Riparativa. Formanti, parole e metodi, Giappichelli, Torino, 2016

eidem Giustizia Riparativa, Ricostruire legami, ricostruire persone, Il Mulino, Bologna, 2015

Mazzucato, Capolavoro di giustizia. Appunti su esemplarità e perdono nella giustizia penale, in Biancu & Bondolfi, Perdono: negazione o compimento della giustizia ? Fondazione Bruno Kessler, Trento, 2015

Nussbaum, Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, Il Mulino, Bologna, 2011

Spinellis, Crimes of politicians in office ( or Top hat crimes ), in Epp, Crime by Government, Association International de Droit Pénal, Erès, 1995

Sutherland, White Collar Crime, ( 1949 ) Trad. it. : Il crimine dei colletti bianchi, Giuffrè, Milano, 1987

Sutherland & Cressey, Principles of Criminology ( 1934 ), trad. it. Criminologia, Giuffrè, Milano, 1996

Tappan, Who is the criminal ? American Sociological Review, 12(1), 1947

Vannucci, The controversial legacy of “ Mani Pulite “: a critical analysis of Italian corruption and anti-corruption policies “, Bulletin of Italian Politics, 1(2), 2009

Zehr, Changing Lenses. A New Focus on Crime and Justice, Herald Press, Scottsdale, 1990

<https://www.diritto.it/white-collar-in-materia-penale/>